



F.I.Tw. - FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Premessa

PRINCIPI GENERALI DI GIUSTIZIA

TITOLO I NORME GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente Regolamento sono:

- le infrazioni disciplinari e relative sanzioni
- le norme procedurali

Art.2 – Doveri e obblighi

2. Le Società affiliate ed i Tesserati sono tenuti all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti federali, dei provvedimenti, deliberazioni e decisioni degli Organi federali. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri Enti operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie od informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari. Tutti coloro che sono comunque sottoposti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine.

Art.3 – Doveri e divieti in materia di tesseramenti e trasferimenti

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, nello svolgimento di pratiche comunque attinenti al trasferimento o al tesseramento di atleti e di tecnici, è fatto divieto di avvalersi di mediatori e di avere contatti con persone inibite o squalificate. Agli stessi è fatto altresì divieto di svolgere tali pratiche se non nell'interesse della propria società.

Art.4 – Illecito sportivo

1. Rispondono di illecito sportivo le società, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere, i quali pongano in essere personalmente o a mezzo di terzi, anche non tesserati, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di qualsiasi attività tecnica agonistica federale, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio, nonché alla violazione delle norme antidoping art. 13 Regolamento Federale dell'attività Antidoping.

2. Il dirigente, il socio o il tesserato che comunque abbia, o abbia avuto, rapporti con affiliati o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluni degli atti indicati al comma precedente o, comunque, ne abbia notizia, ha il dovere di informarne immediatamente con ogni mezzo idoneo e, comunque, mediante lettera raccomandata, il Procuratore Federale, qualunque sia il modo con cui ne sia venuto a conoscenza.

Art.5 – Obbligo di segnalazione e di collaborazione

1. I Giudici di gara e tutti gli Organi federali sono tenuti a segnalare al Procuratore federale le violazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali. Coloro che ritengano di essere stati lesi dal comportamento di un tesserato, possono segnalarlo al Procuratore federale. Le Società ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli Organi disciplinari, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengano.
2. Le segnalazioni sono effettuate con le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport.

Art.6 – Responsabilità delle persone fisiche e delle società.

1. L'ignoranza o la errata interpretazione dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanate dagli Organi federali competenti, non possono essere invocate quali cause di giustificazione dell'illecito comportamento. Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione. I tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. Nell'ipotesi di condanna a sanzione inibitoria di società, gli appartenenti alla società condannata non possono partecipare all'attività federale. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dalle proprie società. Gli affiliati:

- a) rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali;
- b) rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere;
- c) rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni; la mancata richiesta d'intervento della Forza Pubblica comporta l'aggravamento della sanzione,
- d) si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee.

2. Potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento, risulti che non hanno partecipato all'illecito o lo hanno ignorato o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito.

TITOLO II SANZIONI DISCIPLINARI

Capo I Sanzioni disciplinari

Art.7 – Tipologia delle sanzioni disciplinari

1. Le Società ed i Tesserati, che si rendano responsabili di fatti costituenti mancanza disciplinare ai sensi del presente Regolamento, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni:

- a) sanzioni monitorie:
 - ammonizione
 - ammenda
- b) sanzioni inibitive:
 - sospensione dall'attività
 - radiazione dalla Federazione.

Art.8 – Definizione della sanzione disciplinare della ammonizione

1. La sanzione disciplinare della ammonizione è una dichiarazione scritta di biasimo, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre mancanze disciplinari.

Art.9 – Definizione della sanzione disciplinare dell'ammenda

1. La sanzione disciplinare dell'ammenda è costituita dalla condanna al versamento di una somma da Euro 51,64 a Euro 155,00 in favore della Federazione, per le violazioni di media gravità.

Art.10 – Definizione della sanzione disciplinare della sospensione

1. La sanzione disciplinare della sospensione è la inibizione a partecipare, da un minimo di tre mesi ad un massimo di 24 mesi, a qualunque attività ufficiale programmata dalla Federazione.

Art.11 – Definizione della sanzione disciplinare della radiazione

1. La sanzione disciplinare dalla radiazione è costituita dalla cessazione di appartenenza alla Federazione dovuta a causa di indegnità morale, od a seguito di infrazioni gravissime alle norme federali.

Capo II Sanzione disciplinare accessoria, sospensione cautelare e revisione**Art.12 – Sanzione disciplinare accessoria**

1. Sanzione disciplinare accessoria conseguente a sanzione disciplinare principale comminata alle Società ed ai Tesserati della Federazione è la pubblicazione sull'organo ufficiale della Federazione, della decisione adottata da uno degli organi di giustizia. E' facoltà dell'organo di giustizia irrogare la sanzione accessoria della pubblicazione della propria decisione. La pubblicazione è obbligatoria nel caso di comminazione della sanzione disciplinare principale della radiazione.

Art.13 – Sospensione cautelare

1. La sospensione è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo di giustizia su richiesta della parte. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del procedimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni. La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile. I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata. Il provvedimento della sospensione è appellabile davanti all'organo di appello entro 30 giorni. Il provvedimento di sospensione cautelare, poi, deve essere compiutamente motivato. La richiesta della parte, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere i seguenti requisiti:

- indicazione delle generalità dell'imputato e degli elementi che servono ad identificarlo (ciò al fine di evitare che la misura possa colpire omonimi);
- descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate (è questo il c.d. capo di accusa). Nella formulazione dell'imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;

- la motivazione contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per la adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- la data e la sottoscrizione del Giudice.

TITOLO III INFRAZIONI

Capo I Premessa

Art.14 – Infrazioni disciplinari

1. L'entità e le specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni da infliggere sono determinate dall'organo di giustizia in base al presente Regolamento. Costituisce infrazione disciplinare ogni violazione ai doveri e agli obblighi delle Società e dei Tesserati. L'Organo giudicante sanziona ogni comportamento commesso in violazione ai principi di cui all'art. 2 del Regolamento, applicando la sanzione relativa, determinata secondo i criteri di cui all'art. 15 o, se prevista specificamente, quella stabilita nel titolo successivo.

Art.15 – Applicazione, valutazione e modificazione della pena

1. L'organo di giustizia applica la pena discrezionalmente, motivando la decisione. Nell'esercizio del suo potere discrezionale l'organo di giustizia deve tenere conto della gravità dell'infrazione desunta:

- dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
- dalla gravità del danno o dal pericolo cagionato;
- dalla intensità del dolo o del grado della colpa;
- dalla personalità dell'incolpato, dai motiviche hanno determinato l'infrazione e dalla condotta contemporanea o susseguente al fatto;
- dalla eventuale recidiva.

2. L'organo di giustizia può applicare una sanzione di specie diversa, immediatamente più grave o meno grave di quella prevista, qualora ricorrano particolari motivi di merito o indegnità, valutati secondo i criteri di cui al comma precedente. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica solamente la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

3. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo di giustizia a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo di giustizia a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. In caso di particolare gravità del dolo della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione è aggravata quando dai fatti accertati emergano a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone e cose;
- c) aver agito per futili motivi;

- d) aver nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
- e) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danno all'organizzazione;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e della autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultare un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio

4. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono. L'organo di giustizia che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

5. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver reagito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
- c) aver, prima del giudizio riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale.

6. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti; Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. Se concorrono più circostanze aggravantisi applica solamente la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. La Società od il tesserato che, dopo essere stato punito per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o nella normativa federale, ne commette altra della medesima indole nella stessa stagione sportiva soggiace ad aggravamento della sanzione. Chi dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

7. La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se la nuova infrazione è della stessa indole;
- 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il sanzionato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

8. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dalla prima del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti sub 1) e sub) 2 può essere sino a due terzi, nel caso di cui al momento 3) può essere da un terzo a due terzi. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione. Ai fini della recidiva, sono valutate anche le sanzioni irrogate per le violazioni disciplinari commesse nel precedente biennio. Spetta all'organo di

giustizia sportiva fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità della infrazione e dei precedenti disciplinari.

9. L'Affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

Capo II Tipologia delle infrazioni

Art.16 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio degli Organi federali

1. Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio degli Organi federali è punito con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi.

Art.17 – Rifiuto di presentazione personale e di atti

1. Il tesserato che, benché formalmente richiestone, rifiuti di presentarsi ad un organo di giustizia o al Procuratore federale, od ometta di trasmettere atti richiesti, o renda dichiarazioni mendaci, è punito con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi.

Art.18 – Frode sportiva

1. Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione a Campionati ed altre manifestazioni ufficiali di categoria, ovvero per l'assunzione di incarichi federali, costituisce frode sportiva, punibile con la sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a sei mesi per il tesserato, con l'esclusione dal Campionato in corso e da quello successivo per la società responsabile.

Art.19 – Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli Organi federali

1. Il tesserato o la Società che non si assoggetta alle decisioni disciplinari di un Organo federale, sottraendosi alla loro esecuzione, è punito, salvi i diversi effetti della inosservanza, con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi.

Art.20 – Violazione delle norme sul tesseramento

1. L'atleta che si faccia rilasciare la tessera agonistica da più Società è punito con la sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a sei mesi. La stessa pena può essere applicata alla Società che abbia proceduto all'illecito tesseramento. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento. Alla stessa pena soggiace sia il tesserato che abbia svolto attività agonistica federale per società diversa da quella di appartenenza, sia la società che ha beneficiato di tale attività.

Art.21 – Aggressione o offesa ad un Ufficiale di gara

1. Chi aggredisce o tenta di aggredire un Ufficiale di gara è punito con la sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a dodici mesi e, nei casi di maggiore gravità, con la radiazione. Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio degli Ufficiali di gara è punito con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi.

Art.22 – Intemperanze dei sostenitori

1. Le Società ritenute responsabili di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori sono punite con la sanzione dell'ammenda.

Art.23 – Infrazioni minori commesse durante una competizione

1. Il comportamento irrispettoso, l'intemperanza verbale che non integri più grave fattispecie o il presenziare sul campo di gara in tenuta non conforme al ruolo rivestito, o comunque le violazioni di lieve entità dei regolamenti e delle norme di correttezza, sono sanzionati con l'ammonizione.

2. L'ammonizione potrà essere inflitta, in particolare, per comportamenti irrispettosi od intemperanze verbali, non costituenti ingiurie o minacce, da parte di atleti, rappresentanti di Società nei confronti di giudici o organi federali.

3. L'ammenda viene inflitta per le violazioni dei regolamenti e delle norme di correttezza di maggiore gravità. Viene applicata anche nel caso di alterco seguito da vie di fatto (percosse, lesioni) e/o illeciti disciplinari ritenuti tali da non richiedere sanzioni più gravi.

Art. 24 – Commutazione automatica delle sanzioni pecuniarie

1. Il tesserato o la società che non paga la sanzione dell'ammenda nel termine fissato dall'Organo giudicante è assoggettato automaticamente alla sanzione della sospensione. La sanzione dell'ammenda fino a Euro 155,00 viene commutata in una sanzione inibitoria di giorni 90 (novanta); la stessa è aumentata di ulteriori 15 (quindici) giorni ogni Euro 51,64 o frazione di esse. Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione dell'ammenda, l'organo di giustizia deve fissare il termine improrogabile del pagamento. La sanzione inibitoria decorre dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento ed estingue il debito. Non può essere proposto appello avverso la commutazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

Capo I Organi di Giustizia

Art. 25 – Principi di Giustizia sportiva

1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.

5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

7. Gli organi di giustizia sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e

agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

8. Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio della Procura federale.

9. Per quel che concerne, infine, la sospensione cautelare, essa può essere disposta ed appellata secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia.

10. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' disposta secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia.

11. In materia di doping le attribuzioni ed i procedimenti sono quelli stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI.

12. La giustizia della F.I.Tw. è amministrata in base al presente Regolamento di Giustizia e Disciplina.

13. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali, o di altra disposizione loro applicabile.

14. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia e Disciplina, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Art. 26 – Organi di Giustizia e altri soggetti dei procedimenti

1. Sono organi di giustizia presso la Federazione:

- Giudice Sportivo Nazionale e Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva di Appello

- Tribunale Federale e Corte Federale di Appello in funzione propria

2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.

3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

4. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma.

5. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

6. Gli incarichi presso gli organi di giustizia e la procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.

7. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 4.

Art. 27 – Attribuzioni

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art. 28 – Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti, ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Giudici Sportivi o eletti come componenti del Tribunale federale o della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 26, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO II Accesso alla giustizia

Art. 29 – Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
3. Le parti possono stare in giudizio personalmente. Dinanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello le parti devono farsi assistere da un difensore.

Art. 30 – Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00) per il giudizio di primo grado e pari a Euro 300,00 (trecento/00) per il giudizio di secondo grado.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

Art. 31 – Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia.
2. Il Consiglio federale definisce le condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito nonché il funzionamento del relativo ufficio assicurando l'indipendenza degli avvocati che vi sono addetti. Il Consiglio federale stabilisce altresì le risorse all'uopo dedicate, anche destinandovi le somme derivanti dal versamento dei contributi per l'accesso ai servizi di giustizia.

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 32 – Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 20 dello Statuto.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

Art. 33 – Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro.

2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.

Art. 34 – Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa l'istante deve comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato sul sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni sono sempre pubblicate nel sito internet del Coni.

Art. 35 – Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.

2. Il Segretario degli Organi di Giustizia delle Commissioni è nominato dal Consiglio Federale su designazione del Presidente in base a criteri di competenza.

3. Il Segretario assiste gli organi di giustizia le Commissioni in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale ed è coadiuvato dal personale della Segreteria federale.

4. Il Segretario documenta a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli Organi di giustizia e delle parti.

5. Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle

comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

ART. 36 – Sospensione feriale

1. Il decorso dei termini del procedimento è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

CAPO IV GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I NOMINA E COMPETENZA

Art. 37 – Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Art. 38 – Competenza dei Giudici sportivi

1. Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di riconsiderazione dei medesimi.

Art. 39 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni
2. Il Giudice sportivo nazionale è unico e si compone di due componenti effettivi, di cui uno per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e uno per i campionati e le competizioni di ambito territoriale, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

Art. 40 – Nomina del Giudice Sportivo

1. Il Giudice sportivo nazionale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;

- g) alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
 3. Il Giudice sportivo nazionale e ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Art. 41 – Nomina della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.
3. Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI entro trenta giorni dalla pubblicazione.

SEZIONE II PROCEDIMENTI

Art. 42 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 43 – Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni (MAX) dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 44 – Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di quindici giorni e comunque senza ritardo.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 45 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 46 – Pronuncia del Giudice Sportivo

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 47 – Giudizio innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I ELEZIONE E COMPETENZA

Art. 48 – Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 49 – Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.
2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale

Art. 50 – Elezione degli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 22 quinquies dello Statuto, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei all'elezione, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente. In ogni caso, i componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello non possono essere in numero inferiore rispettivamente a cinque e sei. Per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono ciascuno di tre componenti;. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II PROCEDIMENTI

Art. 51 – Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Art. 52 – Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.

3. Il primo comma del presente articolo non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 53 – Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 54 – Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.

2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

3. Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 55 – Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.


2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 54, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 56 – Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 57 – Misure cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 62, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto



di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 61 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto. 4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 58 – Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 59 – Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 60 – Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

Alessandro Cherubini

2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 61 – Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 59 e 60 del presente Regolamento.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Il collegio può condannare il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.

9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 62 – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 57, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 63 – Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non

sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

CAPO VI PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I: UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Art. 64 – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.

2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale e di un Procuratore aggiunto.

3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

4. Il Procuratore aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

5. Il Procuratore federale e il Procuratore aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

6. Il Procuratore aggiunto coadiuva il Procuratore federale e sostituisce il Procuratore federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.

7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 65 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e il Procuratore aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dal precedente articolo 50, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.

2. Il Procuratore federale e il Procuratore aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ART. 66 – Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. La gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari è effettuata mediante la Piattaforma Informatica Unica di cui all'art. 53 comma 6 del Codice della Giustizia Sportiva. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono quelle previste dal Regolamento di cui all'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI.

SEZIONE II: AZIONE DISCIPLINARE**Art. 67 – Azione del Procuratore federale**

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata, ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 70.
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 68 – Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal Codice della Giustizia Sportiva e qui ripresi.

2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 67, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 69 – Astensione

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 70 – Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 67, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 71 – Registro dei procedimenti disciplinari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva e dagli artt. 5 e ss. del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport, il Procuratore Federale iscrive immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'Ufficio ogni notizia di infrazione o illecito sportivo che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona cui i fatti sono attribuiti.

Art. 72 – Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.

2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III: RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 73 – Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Regolamento. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art. 74 – Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 75 – Rapporti con la Procura generale dello sport

1. Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.
2. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
3. Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.
4. In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

Art. 76 – Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di federale appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Capo VI Esecuzione

Art. 77 – Esecuzione delle sanzioni disciplinari

1. Tutte le decisioni pronunciate dagli organi di giustizia sono immediatamente esecutive, anche se ancora impugnabili.
2. La presentazione dell'atto di impugnazione non sospende l'esecuzione della sentenza, che è quindi immediatamente esecutiva.
3. L'organo d'appello su istanza dell'impugnante, può, ricorrendo gravi e documentate ragioni, disporre la sospensione della decisione o dell'efficacia esecutiva della decisione stessa.

Art. 78 – Grazia

1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che Va a beneficio di una persona determinata.
2. La grazia è un provvedimento di competenza del Presidente Federale.
3. La grazia si applica ad una sentenza irrevocabile ed opera sulla pena principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola in una pena di specie diversa, non estingue le sanzioni accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente.
4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.
6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviato per raccomandata A/R ed indirizzata al Presidente Federale.
7. Il provvedimento di grazia non è applicabile per la violazione delle norme sportive Antidoping.

Art. 79 – Amnistia

1. E' un atto di clemenza generale con il quale la Federazione rinuncia all'applicazione della sanzione.
2. L'amnistia è un provvedimento generale di competenza del Consiglio federale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente alla data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
6. Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.
7. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di cessazione della materia del contendere.
8. Il provvedimento di amnistia non è applicabile per la violazione delle norme sportive Antidoping.

Art. 80 – Indulto

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, condanna in tutto o in parte la sanzione irrogata.
3. Non opera sul reato. Non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento non stabilisca diversamente, non presuppone una condanna irrevocabile, può commutare la sanzione irrogata in altra più lieve.
4. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio federale, salvo che questa non stabilisca una data diversa.
5. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
6. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.
7. Il provvedimento di indulto non è applicabile per la violazione delle norme sportive Antidoping.

Art.81 – Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. È emesso dalla Corte federale di appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - che siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta;
 - che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati gli elementi dei quali si può desumere la sussistenza di cui al comma precedente.
4. La Corte federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti. La suddetta Commissione si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
5. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Federazione che provvede alla trascrizione nel casellario Federale.
6. Provvede, inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A/R. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
7. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro 7 anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nella ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.
8. Decide sulla revoca la Corte federale di Appello su ricorso di parte, qualora essa non sia stata disposta dal giudice che decide sulla nuova condanna.

CAPO II COLLEGIO ARBITRALE**Art. 82 – Il Collegio Arbitrale**

1. Gli affiliati e i tesserati della F.I.Tw possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali o nei casi di cui all'art.23 bis, nei modi e termini fissati dal presente Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di appello.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di Giustizia, quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

6. La motivazione e tutto il lodo deve essere depositata presso la Segreteria generale della Federazione nei dieci giorni successivi a cura del Presidente, e deve contenere:

- l'indicazione delle parti;
- motivi della decisione;
- dispositivo;
- luogo di adozione del lodo;
- sottoscrizione degli arbitri e data.

7. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

8. Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano efficacia alcuna sulla decisione stessa. L'incarico di membro del Collegio arbitrale - ad eccezione del Presidente - si intende conferito a titolo oneroso e le relative spese sono a carico della parte soccombente.

9. Il rimborso delle spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte debbono essere richieste e quantificate in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente nella misura che verrà stabilita dal Collegio arbitrale.

10. La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo. In caso di mancata esecuzione volontaria, la parte che ne ha interesse può richiedere al Consiglio federale di poter eseguire il lodo ricorrendo alla giurisdizione statale ordinaria

Art. 83 – Disposizioni transitorie

1. Fino al recepimento delle presenti disposizioni, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 26, commi 3 e 5, e 28, comma 1, si applicano altresì ai componenti in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i quali dovranno rendere, entro 30 giorni, le dichiarazioni conseguenti anche in relazione alle sopravvenute incompatibilità.

Art.84 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o provvedimento equivalente.